**Allegato C)**

**DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' ALLA RITENUTA D'ACCONTO SUI CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DEL COMMA 2, ART. 28 D.P.R. 600/73**

Il/La sottoscritt nat\_il

a Prov. e residente in

Via/Loc. n. C.A.P. Tel. Codice Fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella sua qualità di denominazione ente/associazione sede legale in Via/Piazza n.

Codice fiscale

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia,

DICHIARA

Che il contributo richiesto a codesto Comune per l’iniziativa denominata

* NON E’ ASSOGGETTABILE alla ritenuta di cui all’art. 28 del DPR 600/73 in quanto:
  + il beneficiario è ente non commerciale:
  + il contributo è destinato al perseguimento di fini istituzionali;
  + il contributo è destinato ad iniziativa occasionalmente commerciale;
    - il contributo è destinato a singola iniziativa non commerciale;
    - il contributo è destinato ad attività non commerciali ai sensi dell’art. 108 del

D.P.R. 917/86[1](#_bookmark0)

* + - il contributo è destinato ad ONLUS di cui al D. Lgs.460/97;
    - il contributo è destinato ad associazioni di volontariato ex legge266/91
    - il contributo è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali
* E’ ASSOGGETTABILE alla ritenuta di cui all’art. 28 del DPR 600/73 in quanto:
  + l’attività svolta è principalmente o esclusivamente di natura commerciale;
  + l’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito dell’esercizio di impresa.

data FIRMA

1 L’art. 108, comma 1, del DPR 917/86 mentre considera imponibili per gli enti non commerciali lo svolgimento di attività di impresa o i redditi derivanti da attività commerciali anche non esercitate abitualmente, esclude talune attività commerciali “minori”. Perché tali attività non siano imponibili è necessaria la presenza delle seguenti condizioni:

1. prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali e non rientranti nella previsione dell’art. 2195 codice civile;
2. mancanza di specifica organizzazione (anche minima);
3. richiesta di corrispettivi in misura non eccedente i costi di diretta imputazione sostenuti la prestazione resa.

Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) del DPR 917/86:

1. i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori,in concomitanza di celebrazioni,ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (D.M.26.11.1999,n.473);
2. contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.